

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"SIENA ART INSTITUTE ETS"

Premesso che:

- in data 3 dicembre 2010 è stata costituita l'associazione SIENA ART INSTITUTE con il seguente atto testualmente riportato:

"L'anno duemiladieci, il giorno tre del mese di dicembre

In Siena, nel mio studio in via dei Rossi n.2.

Davanti a me dott. Francesco FAVILLI, notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, sono comparsi i signori:

STOREY MACINTOSH Jennifer, nata a Melbourne (Australia) il 15 luglio 1944, domiciliata a Siena, Piaggia del Giuggiolo n.8, codice fiscale: STR JNF 44L55 Z700V;

SIGNORINI Simon Lorenzo, nato a Galliate il 28 ottobre 1964, residente Sovicille, Località Cerreto a Merse n.68, codice fiscale SGN SNL 64R28 D872N, il quale interviene, oltre che in proprio, in nome e per conto della Signora:

GETTY Gail, nata a San Francisco (Stati Uniti d'America) il 2 giugno 1934, residente a Lower North End Farm Wormsley Estate Stokenchurch Bucks (Gran Bretagna), in ordine a procura speciale autenticata in data 17 novembre 2010 da David Noel Lloyd FAWCETT notaio Pubblico della Città di Londra, munita di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aia del 05.10.161 e di traduzione, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

GROTTANELLI DE' SANTI Miriam, nata a Siena il 13 ottobre 1967, residente a Siena, Strada Casalvento n.1 codice fiscale: GRT MRM 67R53 I726G, la quale interviene, oltre che in proprio, in nome e per conto del signor:

GROTTANELLI DE' SANTI Francesco, nato a Siena l'8 novembre 1962, residente a Siena, Piano dei Mantellini n.34 codice fiscale: GRT FNC 62S08I726H, in ordine a procura speciale da me autenticata in data odierna repertorio 10.095 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali convengono e stipulano quanto segue:

Art 1) è costituita tra i comparenti un'Associazione denominata:

"SIENA ART INSTITUTE – Onlus"

Art. 2) L'associazione ha sede in Siena, via Tommaso Pendola n. 37 ed ha durata illimitata.

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ciò nel settore della promozione della cultura e dell'arte.

L'Associazione svolge le seguenti attività:

- attività artistiche specifiche per categorie "svantaggiate": corsi di arte specifici per la comunità sorda locale con servizio di interpretariato; laboratori di arte per bambini sordi con educatori sordi e udenti; corsi di arte per persone cieche o ipovedenti; corsi di arte resi accessibili a studenti di arte americani con servizio di interpretariato;
- progetti artistici -visibili nel tessuto urbano sia degli studenti che degli insegnanti che hanno l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche sociali;
- formazione artistica di persone sorde;
- borse di studio per giovani artisti italiani e stranieri meritevoli ma non abbienti;
- lavoro di accessibilità sui musei di Siena (accessibilità per ciechi e sordi) e di sensibilizzazione all'accessibilità, in collaborazione con la Fulbright Commission di Roma;
- pubblicazione di cataloghi a scopo di diffusione e non vendita;
- programmazione e workshop specifici per bambini e ragazzi delle scuole di Siena;
- corsi di arte a livello "graduate" e "undergraduate" per studenti americani ed europei;
- programmazione di mostre, seminari, public lectures aperti agli studenti ed alla comunità senese;
- collaborazioni in Italia con gallerie d'arte locali, enti statali, scuole per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi artistici;
- collaborazioni con istituti d'arte stranieri a scopo di formazione, organizzazione di eventi, progetti europei di tipo artistico;
- fellowship offerti ad artisti stranieri sordi;
- fellowship offerti ad artisti provenienti da paesi economicamente svantaggiati;
- scambi con istituti d'arte europei che abbiano una mission simile a quella della scuola;
- altre attività connesse a quelle sopra descritte.

Art. 4) L'associazione è retta dallo Statuto, composto di 17 (diciassette) articoli, che scritto in due fogli di cui sono occupate sei pagine, firmato dai comparenti e da me notaio, si allega sotto lettera "C" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.



Art. 5) Per la prima volta i componenti, riuniti in assemblea, eleggono il Comitato nelle persone dei signori Simon Lorenzo SIGNORINI, Presidente, Gail GETTY, Segretario e Jennifer STOREY MACINTOSH, Francesco GROTTANELLI DE' SANTI Francesco e Miriam GROTTANELLI DE' SANTI consiglieri, i quali accettano l'incarico conferito.
L'importo della quota associativa per il primo anno verrà fissata nella prima riunione del Comitato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Art. 6) Il Presidente dell'Associazione è incaricato di curare gli adempimenti relativi alla iscrizione alla anagrafe delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, anche in base a quanto stabilito dall'art. 1 del D.Lgs. n°460 del 4.12.97.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione, la quale beneficia delle agevolazioni fiscali di cui al citato D.Lgs. n. 460/1997 in tema di "Onlus.

Le parti concordemente mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in due fogli di cui sono occupate quattro pagine fin qui, è stato da me letto ai componenti che riconoscendolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono alle ore quindici e trenta.

Firmato: Jennifer Storey Macintosh, Simon Lorenzo Signorini, Miriam Grottanelli de' Santi, Dr. Francesco Favilli notaio (l.s.)

Registrato a Siena il 10 dicembre 2010 al n. 7R21 Serie 1T – Euro 243

Copia conforme all'originale firmato come per legge che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.”;

- che in conseguenza alla necessità di adeguamento al codice del terzo settore (D.Lgs n. 117 del 03.07.2017 e sue successive modifiche) vengono riportati, l'atto costitutivo (come sopra) e lo statuto dell'associazione modificati dall'assemblea straordinaria totalitaria tenutasi in Siena il 06/02/2025 .

SIENA ART INSTITUTE ETS
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SIENA ART INSTITUTE ETS
C.F. 9 2 0 5 5 6 5 0 5 2 4

Tenuto conto della volontà espressa dai Fondatori nell'atto costitutivo originario sopra riportato e nello statuto originario, il presente atto è redatto con le modifiche approvate all'unanimità dall'Assemblea dei Soci riunitasi in Siena il 06/02/2025 in conformità alla disciplina del terzo settore D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Articolo 1: Costituzione e oggetto sociale

È costituita con sede in Siena, via Silvio Enea Piccolomini 2, un'associazione denominata "Siena Art Institute ETS" di seguito individuata semplicemente come associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale come riportato all'articolo 3.

L'oggetto sociale dell'associazione è così definito:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 D.Lgs 117/2017 e s.m.;

Inoltre l'associazione:

L'associazione svolge le seguenti attività:

- attività artistiche specifiche per categorie "svantaggiate": corsi di arte specifici per la comunità sorda locale con servizio di interpretariato; laboratori di arte per bambini sordi con educatori sordi e udenti; corsi di arte per persone cieche o ipovedenti; corsi di arte resi accessibili a studenti di arte americani con servizio di interpretariato;
- progetti artistici -visibili nel tessuto urbano sia degli studenti che degli insegnanti che hanno l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche sociali;
- formazione artistica di persone sorde;
- borse di studio per giovani artisti italiani e stranieri meritevoli ma non abbienti;
- lavoro di accessibilità sui musei di Siena (accessibilità per ciechi e sordi) e di sensibilizzazione all'accessibilità, in collaborazione con la Fulbright Commission di Roma;

- pubblicazione di cataloghi a scopo di diffusione e non vendita;
- programmazione e workshop specifici per bambini e ragazzi delle scuole di Siena;
- corsi di arte a livello "graduate" e "undergraduate" per studenti americani ed europei;
- programmazione di mostre, seminari, public lectures aperti agli studenti ed alla comunità senese;
- collaborazioni in Italia con gallerie d'arte locali, enti statali, scuole per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi artistici;
- collaborazioni con istituti d'arte stranieri a scopo di formazione, organizzazione di eventi, progetti europei di tipo artistico;
- fellowship offerti ad artisti stranieri sordi;
- fellowship offerti ad artisti provenienti da paesi economicamente svantaggiati;
- scambi con istituti d'arte europei che abbiano una mission simile a quella della scuola;
- altre attività connesse a quelle sopra descritte.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva delle attività descritte nel presente articolo 2. Le attività, come sopra descritte rientrano tra quelle generali identificate dall'art. 5 c. 1 del codice del terzo settore come indicato nel precedente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Costituiscono attività secondarie ed ausiliare alle precedenti le seguenti attività:

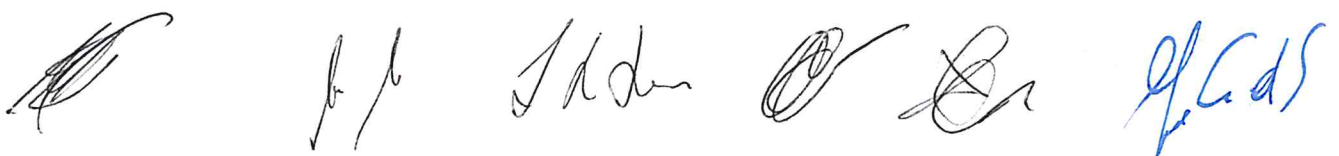
- avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e sviluppare programmi di formazione;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, corsi, centri di studio;
- edizione e diffusione di materiale divulgativo;

potrà, inoltre,

- partecipare a bandi pubblici e privati;
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo Settore, anche la raccolta fondi attraverso donazioni, lasciti, contributi, cene sociali, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e delle norme ministeriali di attuazione del Codice del Terzo Settore.

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ciò nel settore della promozione della cultura e dell'arte;
- svolge le attività fin qui specificate e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;



- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altri enti del terzo settore a norma dell'art. 9 del codice del terzo settore, (D.Lgs 117/2017 e s.m.) salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione assumerà la denominazione di "SIENA ART INSTITUT ETS" nel momento in cui sarà iscritta al Registro unico Nazionale Terzo Settore RUNTS.

Articolo 2: Scopi dell'Associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art.5 co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi come indicato nel precedente articolo.

Articolo 3: Associati

Sono soci coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato o Consiglio direttivo. All'atto di ammissione, i nuovi soci verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato e approvata dall'Assemblea.

Possono divenire soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato o Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione del nuovo socio decorre dalla data di delibera del comitato o Consiglio direttivo.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie se pervenute al Comitato in forma scritta entro il 30 ottobre di ogni anno. Nel caso in cui ciò non avvenga questi soci saranno considerati tali anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota associativa;

- non aver effettuato il versamento per il rinnovo della quota associativa per almeno due anni;

- morte del socio;

- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 4: Diritti e obblighi dei soci

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le associazioni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato o recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Comitato e approvato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

A series of seven handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally at the bottom of the document. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the individuals who signed the statute.

Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali, il tutto previa richiesta al Comitato o Consiglio Direttivo; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; e il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Articolo 5: Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato o consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, secondo le disposizioni di legge.
- L'organo di Controllo, se nominato dall'assemblea.

Articolo 6: l'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci o libro degli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. In via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto finanziario e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. La prima e la seconda convocazione potranno svolgersi anche all'interno della medesima giornata purché a distanza di almeno quattro ore l'una dall'altra.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, mail, raccomandata a mano o pubblicazione presso la sede).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla data di convocazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione ai fini dell'approvazione del bilancio o rendiconto finanziario.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea, anche in considerazione del numero dei soci partecipanti, potrà esser svolta mediante l'utilizzo di tecnologie di video-comunicazione a distanza.

Sarà compito del segretario dell'assemblea o in sua assenza del presidente, individuare l'identità del socio che partecipa all'assemblea presso una struttura diversa dalla sede individuata nella lettera di convocazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:



- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio d'esercizio o rendiconto;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- approvare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci, stabilite dal Comitato;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 7: il Comitato o Consiglio Direttivo

Il Comitato o Consiglio Direttivo è formato da numero di componenti compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette) membri, nominati dall'assemblea per la durata di anni 3 con possibilità di essere rieletti anche tacitamente senza limiti nel numero di mandati.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante luogo e argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma o fax, mail, raccomandata a mano o pubblicazione presso la sede).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze si tiene conto anche dei membri che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- convocare l'assemblea per l'elezione del Presidente;
- assumere il personale;
- nominare il Segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- redige il bilancio d'esercizio o rendiconto finanziario entro il trenta aprile di ciascun anno redatto in conformità all'art. 13 CTS e convoca l'assemblea per la sua approvazione qualora non provveda il Presidente.
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci d'esercizio o rendiconto e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.
- determinare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- assistere il presidente nel perseguimento degli scopi associativi;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri affidatogli dallo statuto o dall'assemblea che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, secondo principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Art. 8: il Presidente

Il Presidente dell'assemblea è eletto da quest'ultima nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Il presidente dell'assemblea è anche presidente del Comitato.



Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 6 e art. 7, comma 4.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato più anziano di età.

Il Presidente sottopone all'Assemblea dei soci, entro il trenta giugno di ciascun anno, il rendiconto generale dell'intera Associazione sotto forma di bilancio di esercizio o rendiconto finanziario a seconda dei limiti dimensionali individuati dalle norme degli enti del terzo settore.

L'esercizio va dal primo gennaio di ogni anno al trentuno dicembre dello stesso.

Il rendiconto/bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e prudenza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione economico finanziaria e anche quella patrimoniale se dovuta.

Articolo 9: Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro la fine di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
 - è a capo del personale.

Articolo 10: Organo di controllo e Collegio dei Revisori dei conti.

L'organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Il Collegio dei Revisori. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. È costituito da un membro unico oppure tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 ss. C.c.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure: su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Articolo 11: Collegio arbitrale

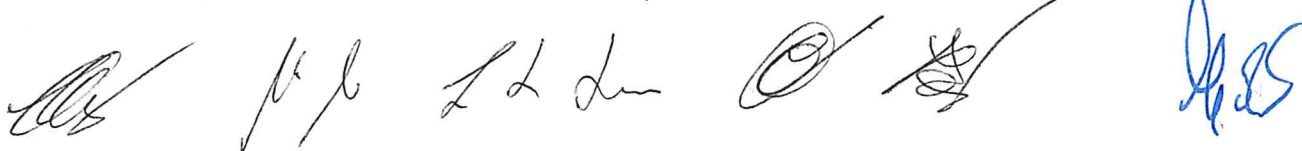
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto dalle parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Firenze, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 12: Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate anche tacitamente.



Articolo 13: Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- introiti derivanti da attività connesse;

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme, anche disgiunte, del Presidente e/o del Segretario, se nominato.

Articolo 14: Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Comitato previa approvazione dell'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi, se non in regola, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 15: Fondo comune o Patrimonio sociale

Il fondo comune o Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da ogni bene economico mobile e immobile conferito dai soci, donazioni, sovvenzioni, contributi statali e comunitari, sponsorizzazioni ecc., purché vengano impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Il valore del patrimonio sociale immediatamente liquido in data odierna è pari a € 106.212,96.

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione sarà indetta un'Assemblea Straordinaria che determinerà le modalità di destinazione e/o divisione del fondo ad associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità sentito il parere dell'organismo di controllo se esistente di cui all'art. 3, comma 190, legge 23/12/1996 n. 662.

All'associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16: Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 17: Norma di rinvio

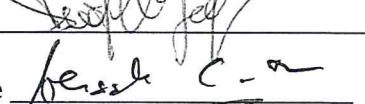
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il Presidente Simone Lorenzo Signorini 

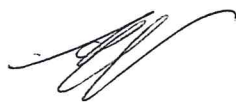
I membri del Comitato

Simon Lorenzo Signorini, Presidente, 

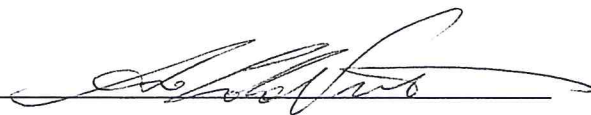
Miriam Grottanelli de Santi consigliere 

Donatella Zambon consigliere 

Alessandro Claudio Burge consigliere 

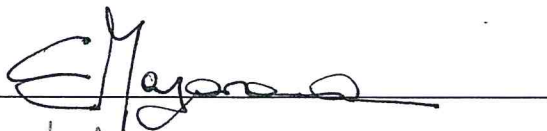


Anna Coda Nunziante consigliere



Soci presenti

Ettore Majorana socio



Mario Perini socio

